

N. 2871-255-538-657-826-1026-2253-2381-2483-2507-2821-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2871, D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PECCHIOLI, SALVI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, BARBIERI, FRANCHI, DANIELE GALDI, BRINA, SCIVOLETTO, ANGELONI, BETTONI BRANDANI, LUONGO (115); DE MATTEO (130); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE, SCOGNAMIGLIO PASINI (348); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE, SCOGNAMIGLIO PASINI (353); FABBRI, SCEVAROLLI, FRANZA, BALDINI, SELLITTI, ARDUINO AGNELLI, CASOLI, DELL'OSSO, MARNIGA, PIERRI, MANIERI, REVIGLIO, SCHEDA (372); ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, ARDUINO AGNELLI, SCHEDA, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA, ROMEO (889); GAVA, MARTINAZZOLI, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, DI BENEDETTO, MANZINI, BALLESI, BONFERRONI, CREUSO, LAURIA, DARIA MINUCCI, RICCI, VINCENZO RUSSO, TANI, ZOSO, ACQUARONE, BARGI, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, SAPORITO, ALBINO FONTANA, COVELLO, GRANELLI, DONATO, BERNASSOLA (1045); SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN, ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI, PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI, LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA, ROSCIA, CAPPELLI (1050); ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI (1281)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 7 ottobre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 1° luglio 1993 a seguito dello stralcio, deliberato dal Senato stesso,
degli articoli da 7 a 15 del testo proposto dalla I Commissione permanente
(V. stampato Senato n. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-bis)*

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 2 luglio 1991*

n. 255, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

PIRO

Disciplina della propaganda elettorale

Presentata il 23 aprile 1992

n. 538, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLA, AZZOLINI, CARELLI, PIERLUIGI CASTAGNETTI,
CILIBERTI, CORSI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, MATULLI,
MAZZUCONI, SANZA, SILVESTRI, TASSONE, TORCHIO, VISCARDI**

Misure urgenti per la disciplina della propaganda elettorale
con particolare riferimento al sistema delle telecomunica-
zioni di massa

Presentata il 5 maggio 1992

n. 657, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGLIA, GIORGIO CARTA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI,
FERRAUTO, FERRI, OCCHIPINTI, PAGANI, PAPPALARDO, ROMEO**

Disciplina dei sondaggi preelettorali

Presentata il 8 maggio 1992

n. 826, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

PAPPALARDO

Norme in materia di spese elettorali

Presentata il 22 maggio 1992

n. 1026, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTISTUZZI, MARCUCCI, SGARBI

Norme per la disciplina dei sondaggi di opinione

Presentata il 16 giugno 1992

n. 2253, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, ALESSI, BIAFORA, CAROLI, CIMMINO, CULICCHIA, DE-
GENNARO, WILMO FERRARI, FOSCHI, FUMAGALLI CARULLI,
GELPI, LATTANZIO, LOIERO, MALVESTIO, MASTRANZO, MELE-
LEO, PINZA, PUJIA, RICCIUTI, RAFFAELE RUSSO, SANTONA-
STASO, SAPIENZA, SARTORIS, SCAVONE, SILVESTRI, SORICE,
TORCHIO, URSO**

Divieto di svolgere attività di propaganda elettorale
per le persone sottoposte a misura di prevenzione

Presentata il 16 febbraio 1993

n. 2381, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

TASSI

Estensione dell'obbligo di denuncia delle spese elettorali ai non eletti

Presentata l'11 marzo 1993

n. 2483, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

FORTUNATO

Disciplina della propaganda elettorale

Presentata il 31 marzo 1993

n. 2507, D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

FORTUNATO

Disciplina dei sondaggi preelettorali

Presentata il 2 aprile 1993

n. 2821, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAT, BUTTI, IGNAZIO LA RUSSA, GASPARRI,
CELLAI, MACERATINI, MATTEOLI**

Modifiche all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di divieto di pubblicazione e di diffusione di sondaggi nel corso di consultazioni elettorali

Presentata il 22 giugno 1993

(Relatore: **D'ANDREA**)

TESTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE N. 2871,
APPROVATA DAL SENATO

ART. 1.

*(Accesso ai mezzi
di informazione radiotelevisiva).*

1. Dal trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, che intendano trasmettere a qualsiasi titolo programmi elettorali, devono darne comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria e devono garantire che a tali programmi accedano i gruppi di candidati e candidate e le liste in condizioni di parità, secondo modalità stabilite dal Garante stesso, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale, la presenza di candidati e candidate o di rappresentanti dei partiti, anche se membri del Governo, nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive non è consentita; nelle trasmissioni informative, deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati e delle candidate.

TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 1.

*(Accesso ai mezzi
di informazione).*

1. Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli editori di quotidiani e periodici ed i titolari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che comunque esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale devono riconoscere ai partiti ed alle loro aggregazioni, alle liste, ai candidati ed ai gruppi di candidati l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

2. I modi, i tempi e gli spazi di accesso, nonché il limite massimo delle tariffe da praticarsi in caso di inserzioni e trasmissioni a pagamento, vengono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria almeno dieci giorni prima del termine di cui al comma 1, in armonia con gli indirizzi che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi definisce venti giorni prima del termine di cui al medesimo comma 1.

3. Le medesime condizioni di parità vengono assicurate dal servizio pubblico radiotelevisivo entro i limiti e con le modalità fissati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dai Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo secondo le rispettive competenze.

ART. 2.

(Propaganda elettorale
a mezzo stampa e radiotelevisiva).

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva. Non rientrano nel divieto:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati e candidate;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati e candidate presenti nel medesimo collegio uninominale.

2. Gli editori di giornali e di periodici, nonché i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva, devono riconoscere a tutti i candidati e candidate, i gruppi di candidati e candidate e le liste partecipanti alla consultazione elettorale l'accesso agli

4. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la presenza di candidati o di esponenti dei partiti o di membri del Governo e delle giunte regionali e degli enti locali non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive nonché nelle inserzioni pubblicitarie e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali promosse da liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

ART. 2.

(Propaganda elettorale
a mezzo stampa e radiotelevisiva).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste o dei gruppi di candidati;

c) le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati presenti nel medesimo collegio uninominale.

Soppresso.

spazi di propaganda di cui al comma 1 in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, praticando tariffe non maggiori della metà di quelle adottate normalmente per la cessione di spazi pubblicitari.

3. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e *spot* televisivi.

ART. 3.

(Altre forme di propaganda).

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati e **candidate** o a singoli candidati e **candidate** a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

2. Dalla chiusura della campagna elettorale alla chiusura delle votazioni i divieti di cui al comma 1 si estendono anche alle forme consentite dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

ART. 3.

(Altre forme di propaganda).

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 1, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

2. Ogni singolo strumento di propaganda elettorale sotto qualsiasi forma deve riportare il nominativo del segretario amministrativo o delegato responsabile della propaganda, ovvero quello del singolo candidato o del relativo mandatario che lo ha commissionato, nonché il nominativo di chi lo ha prodotto, la data e il luogo o stabilimento di produzione e, in caso di stampati, il numero delle copie tirate.

3. Giornali, stazioni radio e televisive, tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.

Art. 4.**(Sanzioni).**

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Per la violazione delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Art. 5.**(Deroghe e limitazioni).**

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano agli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste, di gruppi di candidati e candidate e di singoli candidati e candidate impegnati nella competizione elettorale.

2. Per i giornali, i periodici e le emittenti radiotelevisive a diffusione esclusivamente locale o regionale, le disposizioni della presente legge si intendono riferite ai soli candidati e candidate presenti nei collegi o nelle circoscrizioni elettorali del bacino di diffusione.

4. Gli strumenti di propaganda elettorale relativi a più candidati, prodotti da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni devono indicare il committente responsabile, che ne sostiene le spese. Essi devono altresì essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati *pro-quota* ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 6.

Soppresso (vedi articolo 12, commi 1, 2 e 3).

Soppresso.

ART. 6.

(Divieto di propaganda istituzionale).

1. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attività di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

ART. 7.

(Divieto di sondaggi).

1. Nei trenta giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato **commissionare, effettuare**, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. **Per la violazione del predetto divieto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.**

ART. 4.

(Divieto di propaganda istituzionale).

Identico.

ART. 5.

(Divieto di sondaggi).

1. Nei **dieci** giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei sondaggi elettorali per le elezioni politiche devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) istituto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirenti;
- c) numero delle persone interpellate;
- d) percentuale delle persone che non hanno risposto;
- e) domande rivolte;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo seguito nell'elaborazione dei dati.

ART. 8.

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati e candidate).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato e candidata non possono superare l'importo di otto mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. Per la violazione di tale limite si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite medesimo e non superiore all'importo stesso.

2. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato o candidata può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato o candidata.

3. Il mandatario elettorale è tenuto ad aprire un unico conto corrente bancario o postale nel quale debbono essere registrate tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale del candidato o della candidata designante.

4. Il contributo finanziario ai partiti e ai movimenti di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, per le spese elettorali sostenute nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è assegnato ai partiti o movimenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere ed è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di tremila lire per ciascun voto ottenuto dal partito o movimento, nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la quota di seggi per la Camera dei deputati assegnata col metodo proporzionale.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa,

ART. 6.

(Pubblicità delle spese elettorali dei candidati).

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di lire 80 milioni e della cifra ulteriore pari al prodotto di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale ed al prodotto di 40 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale per i candidati nelle liste che concorrono al riparto di seggi assegnati con il sistema proporzionale.

2. Le somme di cui al comma 1 vengono rivalutate nel tempo secondo gli indici ISTAT.

3. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente *pro-quota*. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.

4. Dal giorno successivo al decreto di fissazione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

5. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni finanziarie relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere trasmessa, oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, all'ufficio elettorale circoscrizionale che ne garantisce la pubblicità.

oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al comune dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale che ne cura l'affissione all'albo pretorio. La dichiarazione predetta deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i soggetti che, nel corso o per la campagna elettorale, hanno erogato al candidato o alla candidata contributi o prestazioni di importo o valore superiore a due milioni di lire. I candidati e le candidate possono accettare solo contributi provenienti da persone fisiche e di importo non superiore a dieci milioni di lire ciascuno.

6. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo ».

La dichiarazione predetta deve contenere l'indicazione nominativa di tutti i soggetti che hanno erogato al candidato per la campagna elettorale contributi di importo superiore ai dieci milioni di lire. Le spese e le elargizioni possono essere anche dichiarate a mezzo di autocertificazioni dei candidati.

ART. 7.

(Obblighi di comunicazione).

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale gli editori di quotidiani e di periodici ed i concessionari ed i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare ai Presidenti delle Camere i servizi elettorali effettuati di cui all'articolo 2, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

ART. 8.

(Contributo per le spese elettorali).

1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del

Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere. Il contributo è commisurato, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sulla base dell'attribuzione di 1.500 lire per ciascun voto ottenuto da ciascuna lista nel complesso del territorio nazionale, nelle votazioni per la Camera dei deputati per la quota di seggi assegnata con il metodo proporzionale. Nella elezione per la Camera dei deputati, qualora un candidato sia collegato a più liste, deve dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collega ai fini del rimborso delle spese elettorali. Le liste possono concorrere al rimborso delle spese elettorali solo ove abbiano conseguito nel territorio nazionale almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi.

2. Nella elezione per il Senato della Repubblica il rimborso per ogni gruppo di candidati sul piano regionale è commisurato sulla base dell'attribuzione di 1.500 lire per ciascun voto ottenuto, purché si sia superato almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nella regione.

3. Almeno il 50 per cento del contributo finanziario assegnato deve essere destinato alle spese sostenute direttamente dai singoli candidati o dalle singole liste o gruppi di riferimento.

4. Qualora un partito o un movimento, che si è presentato in circoscrizioni appartenenti a regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, non ottenga seggi con il sistema proporzionale, ma sia rappresentato nella Camera dei deputati o nel Senato della Repubblica, accede all'attribuzione della quota stabilita per ogni voto ottenuto nei collegi uninominali.

5. I partiti o i movimenti che usufruiscono dei contributi dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali devono presentare ai Presidenti delle Camere un consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

6. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 5 è istituita presso la Corte dei conti una apposita sezione composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

7. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.

ART. 9.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti).

1. Le spese complessive per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento che partecipa all'elezione del Parlamento non possono superare, escluse quelle di cui all'articolo 6, la somma risultante dalla moltiplicazione del numero degli abitanti delle circoscrizioni o dei collegi ove il partito o movimento presenta liste o gruppi di candidati, per l'importo di lire 350.

ART. 10.

(Tipologia delle spese elettorali).

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle

firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

ART. 9.

(Pubblicità delle spese elettorali di liste e di gruppi di candidati e candidate).

1. I rappresentanti di liste e di gruppi di candidati e candidate presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono depositare presso la Presidenza delle rispettive Camere, non oltre il trentesimo giorno precedente il giorno delle votazioni, un bilancio preventivo delle spese di campagna elettorale della lista o del gruppo di candidati e **candidate**, escluse le spese sostenute dai singoli candidati o **candidate**. I bilanci sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque. Il mancato deposito del bilancio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo. La violazione dei

ART. 11.

(Pubblicità delle spese elettorali di liste e di gruppi di candidati).

1. I rappresentati di liste e di gruppi di candidati presenti con il medesimo contrassegno nelle elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica che non fruiscono dei contributi pubblici di cui all'articolo 8 devono depositare entro quarantacinque giorni dalle elezioni presso l'ufficio elettorale circoscrizionale i rendiconti delle spese elettorali che sono pubblici e liberamente consultabili.

limiti di spesa indicati nel bilancio preventivo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il bilancio medesimo.

ART. 12.**(Sanzioni).**

1. In caso di inosservanza delle norme di cui agli articoli 1 e 2, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'articolo 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Per la violazione delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

4. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento milioni a lire un miliardo.

5. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di inosservanza della diffida, per la violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo ».

6. Per il mancato deposito del rendiconto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità dell'indennità parlamentare nell'ammontare lordo.

7. Per la violazione dei limiti di spesa consentiti a candidati, liste, gruppi di liste, partiti o movimenti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite medesimo.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 255, d'iniziativa del deputato
Piro

ART. 1.

(Disciplina generale dei contenuti della propaganda elettorale).

1. La propaganda elettorale deve essere veritiera e corretta ed evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore gli elettori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità intenzionali o esagerazioni della realtà.

2. Terminologia, citazioni e menzioni di fatti e dati statistici devono essere appropriate, autentiche e controllabili ed essere usate in modo corretto, evitando forme in qualunque modo suggestive.

3. Chiunque cura e si avvale della propaganda elettorale deve essere in grado di dimostrare la veridicità e la correttezza dei fatti, dei dati, delle dichiarazioni e descrizioni in essa esposti.

4. La propaganda elettorale deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi e nei luoghi in cui, oltre alla propaganda elettorale, sono esposte al pubblico informazioni di altro genere, la propaganda elettorale, nei medesimi mezzi e luoghi inserita, deve risultare chiaramente distinta per il tramite di accorgimenti idonei.

5. La propaganda elettorale deve evitare ogni forma di sfruttamento della credulità e, salvo ragioni fondate e dimostrabili, della paura. Essa non deve, altresì, contenere affermazioni di violenza fisica e morale, istigazioni al sovvertimento violento delle istituzioni o al rovesciamento dei valori costituzionali, incitamento a pratiche o metodi in qualunque modo antidemocratici. La propaganda elettorale non deve, in particolare, offendere le convinzioni religiose dei cittadini.

6. Nello svolgimento della propaganda elettorale deve essere evitata qualsiasi forma idonea a creare confusione nell'elettore. In particolare, deve essere evitata ogni forma di denigrazione altrui.

ART. 2.

(Disciplina dei contenuti della propaganda elettorale personale).

1. Almeno un quinto dello spazio o del tempo di ciascun messaggio di propaganda elettorale deve esporre le informazioni relative alle attività, professionali e politiche, ed al *curriculum* del candidato. In particolare, qualora il candidato sia membro in carica di uno dei due rami del Parlamento, deve essere comunicato al pubblico, con riferimento all'ultima legislatura: il numero di votazioni, in assoluto e in percentuale sul totale delle votazioni effettuate nella Camera di appartenenza, cui il candidato ha preso parte, come risultano dalle statistiche parlamentari; il numero di proposte di legge e di atti di controllo e di indirizzo di cui sia stato primo firmatario; se ricopra altre cariche di natura pubblica e quali.

**n. 538, d'iniziativa dei deputati
Mattarella ed altri**

ART. 1.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, delle elezioni politiche, delle elezioni regionali e amministrative, dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, è vietato svolgere propaganda elettorale per il voto di preferenza dei singoli candidati, a mezzo di manifesti murali, stampati murali, giornali murali, di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di *spot* pubblicitari e trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 la partecipazione a dibattiti, convegni, conferenze che siano trasmessi da emittenti radiotelevisive o riportati, parzialmente o per intero, dalla stampa.

3. Non rientra, altresì, nel divieto di cui al comma 1, l'indicazione del nominativo di candidati alle elezioni di cui al comma 1 in comunicati che annuncino dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati.

ART. 2.

1. La disciplina prevista dall'articolo 1 non si applica nelle elezioni con il sistema uninominale. Anche in tali elezioni la propaganda elettorale è, comunque, svolta con riferimento alle indicazioni programmatiche del partito o del gruppo cui i candidati si collegano.

ART. 3.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 1 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

ART. 4.

1. Ferma restando l'applicazione della sanzione penale, qualora lo svolgimento della propaganda elettorale vietata ai sensi dell'articolo 1 sia stata effettuata a mezzo di radio o di televisione, il garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera la sospensione dell'efficacia della concessione per un periodo da cinque a quindici giorni.

2. Nel caso di recidiva nelle stesse violazioni il garante per la radiodiffusione e l'editoria può proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la revoca della concessione.

**n. 657, d'iniziativa dei deputati
Cariglia ed altri**

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge).

1. La presente legge disciplina la diffusione dei risultati di sondaggi di opinione, nonché di elaborazioni e di simulazioni di risultati di voto relativi alle consultazioni referendarie e a quelle elettorali concernenti il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo e i consigli regionali.

ART. 2.

(Divieto di diffusione dei risultati di sondaggi nel periodo antecedente le votazioni).

1. È vietata la diffusione con qualsiasi mezzo dei risultati di sondaggi, loro elaborazioni e simulazioni nel periodo di venti giorni precedenti l'inizio delle operazioni di voto.

2. È comunque vietata la diffusione di risultati relativi all'esito delle consultazioni prima della definitiva conclusione delle operazioni di voto.

ART. 3.

*(Principi generali dell'attività
demoscopico-elettorale).*

1. Al fine di assicurare l'attendibilità, la diffusione dei sondaggi di cui all'articolo 1 deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni:

a) nome dell'istituto che ha realizzato il sondaggio e dei soggetti od organismi esterni di cui esso, eventualmente, si avvalga;

b) nome dei committenti e degli acquirenti;

c) numero delle persone intervistate;

d) criteri seguiti per l'identificazione del campione e connotati socio-economico-culturali del campione di popolazione interrogata;

e) date di svolgimento delle indagini;

f) strumenti usati per realizzare le interviste;

g) area geografica in cui si sono svolte le indagini;

h) domande riportate per esteso;

i) percentuale presuntiva di errore per erronea trascrizione delle risposte o falsa dichiarazione del soggetto (verificata attraverso risposte di ritorno);

l) indicazione dei risultati utilizzati, rispetto alla campionatura totale.

ART. 4.

(Comitato dei garanti).

1. Al fine di garantire la continuità e l'imparzialità della vigilanza sul rispetto della presente legge è istituito un comitato di garanti, formato da tre membri.

2. I membri del comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, fra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale o che abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

3. I componenti il comitato restano in carica per un quinquennio e non sono riconfermabili. Non possono esercitare per la durata del mandato attività professionale, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. Ai membri del comitato è assegnata una retribuzione pari a quella dei giudici della Corte costituzionale.

4. Il comitato riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.

5. Presso il comitato è istituito l'archivio per la conservazione dei materiali concernenti l'attività di rilevamento dei dati relativi ai sondaggi precedenti le votazioni.

6. Alle dipendenze del comitato è posto un ufficio di segreteria, cui è assegnato personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, su proposta del comitato.

7. Le spese di funzionamento del comitato sono poste a carico di un fondo stanziato a tal fine nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e su parere conforme del comitato, sono approvate le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento del comitato stesso e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 5.

(Attribuzioni del comitato dei garanti).

1. Il comitato dei garanti stabilisce:

a) le direttive intese a garantire l'obiettività e attendibilità dei dati e degli elementi di informazione resi noti in oc-

casione della diffusione dei sondaggi antecedenti le votazioni;

b) le modalità attraverso cui gli organismi che procedono alla rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati devono trasmettere le informazioni e procedere alle integrazioni di informazioni carenti;

c) le modalità di tenuta dell'elenco degli organismi operanti nel settore di cui alla presente legge e le modalità di conservazione e utilizzazione dei dati depositati presso il proprio archivio, garantendone la riservatezza.

ART. 6.

(Obblighi di informazione a carico degli operatori).

1. Le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività nel settore disciplinato dalla presente legge devono informare il comitato dei garanti indicando il legale rappresentante e trasmettendo i dati relativi alla loro qualificazione giuridica, come pure quelli relativi alla sede, all'organizzazione e alle modalità di svolgimento dell'attività.

2. Presso il comitato è tenuto un elenco degli organismi che dichiarano di svolgere le attività di cui alla presente legge.

3. Per ogni diffusione di dati deve essere trasmessa al comitato una comunicazione da cui risultino le informazioni di cui all'articolo 3. Ove risulti che si è proceduto alla diffusione di informazioni incomplete, il comitato può ordinare la diffusione di elementi integrativi di informazione con le modalità e nei termini disposti dal comitato stesso.

**n. 826, d'iniziativa del deputato
Pappalardo**

ART. 1.

1. Le spese elettorali ammesse per ciascun candidato ad ogni livello di elezione non possono superare un importo pari a cinque mensilità nette di indennità parlamentare.

2. L'importo di cui al comma 1 è comprensivo di ogni spesa, aiuto o contributo comunque e da chiunque messo a disposizione del candidato ai fini della sua elezione.

ART. 2.

1. Il controllo, anche d'ufficio, del rispetto del limite di cui all'articolo 1 è rimesso all'autorità giudiziaria competente alla verifica dei risultati delle elezioni.

ART. 3.

1. È revocata l'eventuale avvenuta elezione del candidato che abbia superato il limite stabilito dall'articolo 1 per le spese elettorali.

ART. 4.

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di illeciti e reati elettorali o di altra natura.

**n. 1026, d'iniziativa dei deputati
Battistuzzi ed altri****ART. 1.**

1. La diffusione dei sondaggi di opinione deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) nome dell'istituto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) nome del committente e degli acquirenti;

c) numero delle persone interpellate;

d) percentuale delle persone che non hanno risposto;

e) domande rivolte;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo seguito nell'elaborazione dei dati.

ART. 2.

1. Per ogni consultazione elettorale e per i *referendum*, a partire da quindici giorni prima della chiusura dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto di pubblicizzare i risultati di sondaggi attinenti l'esito delle consultazioni. Tale divieto non si applica nel caso di consultazioni parziali a cui hanno diritto di partecipare meno di un milione di cittadini.

ART. 3.

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punita con l'ammenda da lire 200 mila a lire 2 milioni.

2. La contravvenzione alla norma di cui all'articolo 2 è punita con l'arresto fino a sei mesi e con la ammenda da lire 200 mila a lire 2 milioni.

**n. 2253, d'iniziativa dei deputati
Tassone ed altri**

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono aggiunte, in fine, le parole: « Alle persone sottoposte a misura di prevenzione il tribunale impone il divieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 23 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,

n. 356, dopo la parola: « soggiorno » sono inserite le seguenti: « o il divieto di propaganda elettorale, ».

ART. 3.

1. Il candidato che ha richiesto o che ha in qualsiasi modo sollecitato propaganda elettorale in suo favore a persona sottoposta a misura di prevenzione è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni.

2. Con la sentenza di condanna alla pena di cui al comma 1, il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per un periodo non minore di cinque anni e non superiore a dieci e, se eletto, lo dichiara decaduto.

3. Il tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 36 del codice penale e la trasmissione della stessa sentenza, dopo che sia passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo della ineleggibilità e della decadenza.

**n. 2381, d'iniziativa del deputato
Tassi**

ART. 1.

1. L'obbligo previsto per i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di depositare, presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza, una dichiarazione concernente le

spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è esteso a tutti i candidati risultati non eletti nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i candidati, ancorché non eletti, ad elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e regionali. Il deposito di cui al comma 1 è effettuato presso la presidenza della rispettiva assemblea.

**n. 2483, d'iniziativa del deputato
Fortunato**

ART. 1.

(Contenuti della propaganda elettorale).

1. La propaganda elettorale deve rispettare la dignità della persona e delle organizzazioni in cui questa si associa.

2. La propaganda elettorale deve essere svolta utilizzando affermazioni veritiere e corrette, evitando dichiarazioni e rappresentazioni che possano indurre in errore gli elettori, anche con omissioni, ambiguità o travisamenti della realtà.

3. La terminologia, le citazioni e le menzioni di fatti e dati statistici devono essere autentiche e verificabili, e devono essere usate in modo corretto, evitando forme in qualunque modo suggestive.

4. Chiunque curi e si avvalga della propaganda elettorale è responsabile della veridicità e della correttezza dei fatti, dei dati, delle dichiarazioni e delle descrizioni in essa esposti.

5. La propaganda elettorale deve essere sempre riconoscibile come tale, utilizzando idonei accorgimenti che possano farla distinguere da propaganda di altro genere.

6. La propaganda elettorale non deve contenere affermazioni di violenza fisica e morale, istigazioni al sovvertimento violento delle istituzioni o al rovesciamento dei valori costituzionali, o incitazioni a pratiche o metodi antidemocratici.

7. La propaganda elettorale deve essere rispettosa delle convinzioni religiose dei cittadini, a qualunque fede appartengano.

8. La propaganda elettorale deve evitare di creare confusione nell'elettore, evitando anche ogni forma di denigrazione dell'altrui persona o movimento politico.

ART. 2.

*(Contenuti della
propaganda elettorale personale).*

1. La propaganda elettorale personale deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.

2. Ciascun messaggio di propaganda elettorale personale deve contenere le informazioni relative alle attività professionali e politiche ed il *curriculum vitae* del candidato.

3. Se il candidato è membro in carica di uno dei due rami del Parlamento deve essere diffuso pubblicamente un comunicato in cui è illustrata l'attività del candidato nell'ultima legislatura, che riporti:

a) il numero di votazioni, in assoluto ed in percentuale sul totale di quelle effettuate alla Camera di appartenenza, quale risultante da statistiche elaborate dalla Camera di appartenenza;

b) il numero delle proposte di legge e di atti di sindacato ispettivo e di indirizzo di cui sia stato primo firmatario;

c) l'indicazione di eventuali cariche di natura pubblica.

4. Se il candidato è membro in carica di un consiglio regionale, provinciale o comunale deve essere diffuso pubblicamente un breve resoconto sull'attività politica eventualmente svolta dallo stesso candidato nel corso del mandato precedente.

**n. 2507, d'iniziativa del deputato
Fortunato****ART. 1.**

1. La presente legge disciplina la diffusione dei risultati di sondaggi di opinione, nonché di elaborazioni e di simulazioni di risultati di voto relativi alle consultazioni referendarie e a quelle elettorali concernenti la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo, i consigli regionali, i consigli provinciali e i consigli comunali.

ART. 2.

1. È vietata la diffusione con qualsiasi mezzo dei risultati di sondaggi di opinione e delle loro elaborazioni e simulazioni nei trenta giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di voto relative alla consultazione.

2. È altresì vietata la diffusione di risultati di sondaggi relativi all'esito delle consultazioni di cui all'articolo 1 prima della definitiva conclusione delle relative operazioni di voto.

ART. 3.

1. La diffusione dei sondaggi di opinione di cui all'articolo 1 deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni:

a) denominazione del soggetto che ha realizzato il sondaggio e dei soggetti o organismi esterni di cui esso eventualmente si sia avvalso;

b) denominazione dei committenti e degli acquirenti;

c) numero delle persone intervistate;

d) criteri seguiti per l'identificazione del campione e connotati sociali, economici e culturali del campione di popolazione interrogata;

e) data di svolgimento delle indagini;

f) strumenti usati per realizzare le interviste;

g) area geografica in cui si sono svolte le indagini;

h) domande riportate per esteso;

i) percentuale presuntiva di errore per erronea trascrizione delle risposte o falsa dichiarazione del soggetto, verificata attraverso risposte di ritorno;

l) indicazione dei risultati utilizzati rispetto alla campionatura totale.

ART. 4.

1. Al fine di garantire la continuità e l'imparzialità della vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge è istituito un comitato di garanti.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, fra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale o quella di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

3. I componenti del comitato di cui al comma 1 restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. È incompatibile per l'intera durata del mandato l'esercizio di ogni attività professionale, la carica di amministratore di enti pubblici o privati e ogni altra carica elettiva. Ai componenti del comitato di cui al comma 1 è corrisposta una indennità in misura pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

4. Il comitato di cui al comma 1 riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta.

5. Presso il comitato di cui al comma 1 è istituito l'archivio per la conservazione dei materiali concernenti l'attività di rilevamento dei dati relativi ai sondaggi antecedenti alle consultazioni di cui all'articolo 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del comitato di cui al comma 1, sono determinate l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del comitato stesso e dei relativi uffici.

ART. 5.

1. Il comitato di cui all'articolo 4 stabilisce:

a) le direttive intese a garantire l'obiettività e l'attendibilità dei dati e degli elementi di informazione resi noti in occasione della diffusione dei sondaggi antecedenti le consultazioni di cui all'articolo 1;

b) le modalità attraverso cui gli organismi di cui all'articolo 6 che procedono alla rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati devono trasmettere le informazioni e procedere alle relative integrazioni qualora le informazioni siano carenti;

c) le modalità di tenuta dell'elenco degli organismi di cui all'articolo 6, comma 2, e le modalità di conservazione e utilizzazione dei dati depositati presso il proprio archivio, garantendone la riservatezza.

ART. 6.

1. Le persone fisiche o giuridiche che svolgono l'attività di cui all'articolo 1 de-

vono informare il comitato di cui all'articolo 4, indicando il proprio legale rappresentante e devono trasmettere i dati relativi alla loro natura giuridica, come pure quelli relativi alla sede, all'organizzazione e alle modalità di svolgimento dell'attività.

2. Presso il comitato di cui all'articolo 4 è tenuto un elenco degli organismi che dichiarano di svolgere le attività di cui alla presente legge.

3. Per ogni diffusione di dati deve essere trasmessa al comitato di cui all'articolo 4 una comunicazione da cui risultino le informazioni di cui all'articolo 3. Ove risulti che si è proceduto alla diffusione di informazioni incomplete, il comitato di cui all'articolo 4 può ordinare la diffusione di elementi integrativi di informazione con le modalità e nei termini da esso stesso determinati.

ART. 7.

1. All'onere per il funzionamento e l'organizzazione del comitato di cui all'articolo 4, quantificato in lire 10 miliardi annui, si provvede con uno stanziamento da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il rendiconto della gestione finanziaria relativa alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 4 è soggetto al controllo della Corte dei conti.

**n. 2821, d'iniziativa dei deputati
Martinat ed altri**

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, come sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, e nel periodo intercorrente tra il primo e il

secondo turno, ove previsto, è vietata la pubblicazione sulla stampa e la diffusione attraverso la radio e la televisione di sondaggi da chiunque effettuati sui probabili risultati riferiti ai candidati oppure alle formazioni politiche concorrenti nella consultazione.

2. Il divieto comprende anche il riferimento a sondaggi nel corso di tavole rotonde, dibattiti, relazioni e simili, diffusi nei tempi e nei modi di cui al comma 1.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, compresi i direttori responsabili dei giornali e delle reti radiotelevisive, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa non inferiore a cinque milioni di lire ».